

BVGer D-6097/2019 vom 28. Januar 2020

Bundesverwaltungsgericht, 2020-01-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-6097_2019

FR: TAF D-6097/2019 du 28 janvier 2020

IT: TAF D-6097/2019 del 28 gennaio 2020

Regeste

Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame)

Erwägungen

E. 5.1

Il Tribunale, purché ritenga scorretta la non entrata in materia, effettua un esame materiale, annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione. La questione circa l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento sono pure vagliati materialmente, in quanto il Tribunale al riguardo ha piena cognizione (cfr. DTAF 2007/8 consid. 2.1 con riferimento citato). Tuttavia, nel caso di ricorsi avverso decisioni di non entrata nel merito, in cui la SEM considera che non sussista la sua competenza funzionale, la competenza decisionale dell'istanza di ricorso si riduce essenzialmente alla questione se l'istanza inferiore ha negato a torto o a ragione la sua competenza. La competenza funzionale comprende il quesito a sapere quale istanza, localmente ed in fatto è competente per la trattazione di un'impugnativa (cfr. Thomas Flückiger, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 14 segg. ad art. 7 PA e n. 14, pag. 174 ad art. 9 PA).

E. 5.2

Alla luce di quanto sopra, le conclusioni ricorsuali in via subordinata, tendenti ad accertare l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, risultano essere irricevibili.

E. 6.1

Una domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale rimedio, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66 PA - il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni - e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Cost. (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173). La domanda di riesame è espressamente prevista dalla legislazione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta se non nelle due situazioni seguenti: quando la stessa costituisce una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza oppure quando costituisce una "domanda di adattamento", vale a dire nel caso in cui l'interessato si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di

prima o seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 con ulteriori riferimenti; DTAF 2010/27 consid. 2.1 e 2.1.1). Occorre a tal proposito rammentare che diversamente dalla "domanda di riconsiderazione qualificata" in materia d'asilo la "domanda di adattamento" può vertere unicamente su aspetti relativi all'esecuzione dell'allontanamento dal momento che eventuali fatti nuovi e determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato giustificerebbero il deposito di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 1). In altre parole, a seguito di una richiesta di adattamento, per poter dunque delimitare se la richiesta va trattata come domanda di riesame (art. 111b LAsi) oppure come domanda multipla (art. 111c LAsi) occorre esaminare se, sulla base del contenuto dell'istanza, viene richiesto un nuovo apprezzamento della qualità di rifugiato (domanda multipla) oppure se vengono fatti valere dei nuovi ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento (domanda di riesame). La procedura d'asilo in materia d'asilo, prevede infatti un caso specifico di rivalutazione da parte dell'autorità di prima istanza, allorché si tratti di valutare nuovi motivi d'asilo (domanda multipla ai sensi dell'art. 111c LAsi). In tale contesto vanno esaminati i motivi che non si riferiscono alla procedura d'asilo anteriore (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5). Si tratta infatti, contrariamente ai casi di riesame, di una nuova domanda riguardante motivi d'asilo intervenuti dopo il passaggio in giudicato della decisione precedente (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1). Nel caso di una domanda di riesame/domanda multipla, la competenza funzionale per l'esame dei nuovi fatti o mezzi di prova, è dell'autorità di prima istanza, che dovrà emanare una nuova decisione al riguardo. Al contrario, in presenza di una sentenza del Tribunale, i fatti rilevanti attinenti ai motivi già invocati e venuti a conoscenza dell'interessato susseguentemente alla pronuncia della sentenza ed i mezzi di prova decisivi ritrovati posteriormente alla stessa ma già esistenti (pseudo nova), rientrano nell'ambito dei motivi di revisione ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, applicabile su rinvio dell'art. 45 LTAF, ed esulano dunque dalla competenza della SEM.

E. 6.2

Ora, nella presente disamina, per i motivi che verranno esposti dappresso, l'autorità inferiore ha rettamente omesso di entrare nel merito della domanda del ricorrente per incompetenza funzionale.

E. 6.2.1

Per quanto attiene ai fatti inerenti agli eventi che avrebbero interessato il ricorrente ed il conoscente D. _____ a causa del presunto lancio di una bomba a mano contro un edificio delle LTTE da parte di quest'ultimo, nonché le ricerche da parte dei militari dell'insorgente a seguito dello stesso avvenimento, si osserva quanto segue. Come già supra menzionato (cfr. consid. 6.1 in fine), in materia di revisione risulta necessario ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, che l'interessato non fosse a conoscenza dei fatti allegati nella procedura precedente, ovvero sino alla data della sentenza, e che pertanto non potesse prevalersene durante la medesima. Sono quindi escluse anche le circostanze delle quali l'istante avrebbe potuto venire a conoscenza, con la dovuta diligenza, nella procedura precedente, e questo vale pure se i nuovi fatti vengono scoperti a seguito di indagini supplementari, in quanto in tal caso si ravvisa una negligenza processuale della parte (cfr. sentenze del Tribunale D-4981/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 3.2 e D-5387/2019 del 14 novembre 2019 consid. 3.2; Moser/Beusch/Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2a ed. 2013, cifra 5.47, pag. 306; cfr. anche per quanto attiene la giurisprudenza inerente ai

motivi scusabili per le allegazioni tardive: DTAF 2009/51 consid. 4.2.3 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 4b). Tuttavia, occorrerà entrare nel merito di allegazioni tardive, allorquando da queste ultime risulta evidente che il richiedente asilo è minacciato da persecuzioni o da trattamenti contrari ai diritti umani (in violazione degli art. 3 CEDU, art. 3 Conv. tortura, art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati [Conv. rifugiati, RS 0.142.30] in relazione con l'art. 5 LAsi). In tale evenienza, il principio della sicurezza giuridica dovrà cedere il passo al diritto internazionale preminente, ed occorrerà pronunciarsi in merito alle nuove allegazioni, se da queste ultime risultano degli ostacoli all'allontanamento del richiedente. Al contrario, non v'è invece luogo di una nuova analisi della rilevanza dei fatti allegati dal profilo dell'asilo, salvo se vi siano dei motivi scusabili per l'occultamento delle reali circostanze fattuali (cfr. per maggiori sviluppi DTAF 2013/22 consid. 5.4 e consid. 9.3.1 con riferimenti ivi citati e GICRA 1995 n. 9 consid. 7; cfr. anche sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2020 consid. 4.1.4-4.1.6 con ulteriori riferimenti citati). In specie, risulta in modo chiaro, come le allegazioni ed i mezzi di prova presentati dal ricorrente, rientrano in quest'ultima evenienza, e non debbano quindi essere esaminati in questa sede alla luce della giurisprudenza succitata, bensì questi ultimi erano conosciuti dal medesimo almeno nel corso della procedura ordinaria d'asilo, terminata con la sentenza del Tribunale D-5987/2018 del 24 aprile 2019. A differenza di quanto sostenuto dal medesimo insorgente, il suo timore generico per la sua incolumità fisica che sarebbe derivata dalla rivelazione di tali circostanze precedentemente, non risulta modificare tale conclusione ed il fatto che il ricorrente ha la possibilità di presentare gli stessi, se date le condizioni, nell'ambito di un rimedio straordinario (cfr. anche supra consid. 6.1).

E. 6.2.2

Ciò vale anche per i mezzi di prova presentati sia con la domanda d'asilo del 30 ottobre 2019 che con il gravame (cfr. documenti da 1 a 6 supra alla litt. Ga). Il doc. 1 dell'"(...)", oltreché non datato, non menziona in alcun modo gli eventi relativi al lancio della bomba, ma soltanto in ordine agli arresti e detenzioni nonché alle ricerche da parte delle autorità srilankesi, evenienze queste ultime che sono già state vagliate dal Tribunale nella sentenza D-5987/2018 del 24 aprile 2019 (cfr. in particolare consid. 6.4). Per quanto attiene il doc. 2, datato (...), oltreché essere antecedente alla precitata sentenza del Tribunale, non contiene neppure alcun riferimento al ricorrente, ma ad una denuncia depositata e riguardante G._____. Per quanto riguarda la dichiarazione della presunta moglie di D._____. del (...) (cfr. doc. 3), anche la stessa risulta precedente alla sentenza del Tribunale D-5987/2018 del 24 aprile 2019. La dichiarazione della vicina di casa - che a differenza di quanto sostiene il ricorrente, parrebbe essere il doc. 4 e non il doc. 5, relativo invece alla supposta madre dell'interessato - non essendo datato, non può condurre ad una conclusione diversa. Ad uguale risoluzione si giunge pure per quanto attiene lo scritto attribuito alla vicina di casa, ma in realtà dal contenuto se ne desume essere invece della presunta madre dell'interessato (cfr. doc. 5), datato (...), in quanto riportanti degli eventi già allegati e ritenuti non rilevanti nella procedura d'asilo terminata con la sentenza del Tribunale del 24 aprile 2019, o comunque precedenti l'ultima sentenza del Tribunale D-3888/2019 del 2 settembre 2019 in merito alla quarta domanda d'asilo del ricorrente. Infine, lo scritto del (...) (cfr. doc. 6), oltreché essere datato (...), quindi ben precedente alla procedura ordinaria terminata con la sentenza del Tribunale del 24 aprile 2019 succitata, è in relazione con le allegazioni circa i motivi d'asilo, già ritenuti irrilevanti al consid. 6.4 della precitata sentenza.

E. 6.2.3

A fronte di tali considerazioni, l'autorità di prima istanza ha quindi a giusto titolo ritenuto di essere incompetente funzionalmente per la trattazione di tali allegazioni, né in merito di una domanda di riesame né di domanda multipla.

E. 6.3.1

Da ultimo, soltanto con il suo ricorso, l'interessato si è prevalso di una modificata della situazione in patria a causa dell'elezione del nuovo Presidente dello Sri Lanka, che avrebbe ulteriormente peggiorato il rischio che correrebbe il ricorrente, principalmente in quanto di etnia tamil e già conosciuto dalle autorità, per la sua incolumità fisica e di subire dei trattamenti proscritti dagli art. 3 CEDU e art. 1 Conv. tortura. A differenza di quanto sembra implicitamente sostenere il ricorrente nel gravame, in assenza di qualsivoglia elemento concreto nella sua domanda d'asilo come pure rispetto alla situazione generale vigente in Sri Lanka al momento della decisione della SEM, l'autorità inferiore non era tenuta a trattare tale questione. Sia tali circostanze che i nuovi mezzi di prova presentati solamente con il gravame (cfr. sub doc. 7), sono invero relativi ad un periodo posteriore alla sentenza D-3888/2019 del 2 settembre 2019 resa dal Tribunale - ove da ultimo la stessa autorità si è espressa sulla situazione generale in Sri Lanka anche a seguito degli eventi successi nella Pasqua del 2019 in relazione anche con le allegazioni del ricorrente presentate in tale sede (cfr. consid. 5.2 e consid. 5.3) -. Gli argomenti inerenti la situazione politica mutata nel Paese d'origine dell'interessato, come pure gli effetti che la stessa avrebbe sul ricorrente dal profilo dell'asilo e dell'esecuzione del suo allontanamento, non possono essere presentati nella presente procedura inerente l'esame della competenza per la trattazione della domanda d'asilo del ricorrente, ma sono eventualmente da sottoporre alla SEM nell'ambito di un riesame rispettivamente di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.1-13; cfr. anche supra consid. 6.1).

E. 6.3.2

Riguardo tali evenienze, il Tribunale rinuncia alla trasmissione alla SEM della domanda del ricorrente, per la trattazione quale riesame di tale motivo (cfr. in analogia alla DTAF 2013/22 consid. 3 - 13).

E. 7

Riassumendo, alla luce di tutto quanto precede, la SEM non è a ragione entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente a causa dell'assenza di competenza funzionale ed ha constatato che la sua decisione dell'11 settembre 2018 è passata in giudicato ed è esecutiva. Per il che, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso deve essere respinto.

E. 8

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'insorgente l'11 dicembre 2019. Non vengono assegnate indennità ripetibili (art. 7 segg. TS-TAF).

E. 9

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che

non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.